



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 12

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:22** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata il Consiglio comunale, composto dai signori:

ASSENTI		
	GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
Sandri Clelia	Sindaco	
Berti Giulia	Consigliere	X
Bragagna Mauro	Consigliere	
Degasperi Mariano	Consigliere	
Faustini Rosanna	Consigliere	
Filippi Ettore	Consigliere	
Filippi Vigilio	Consigliere	
Filippo Cosima Luigia	Consigliere	
Monreal Dolores del Carmen	Consigliere	
Olimpo Francesco	Consigliere	
Pedroni Gabriella	Consigliere	
Pellegrini Chiara	Consigliere	
Puccio Pietro	Consigliere	
Recchia Andrea	Consigliere	
Ress Daniele	Consigliere	
Tabarelli Samuel	Consigliere	
Trapin Marco Emilio	Consigliere	
Ziglio Alessandro	Consigliere	

Assiste il Segretario comunale signora: **dott.ssa Annamaria Quaglia.**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, **la sig.ra Rosanna Faustini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati.

Vista la L.P. n. 18 del 2015 che individua gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale." .

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2022 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Richiamato l'art. 227 comma 1: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale";

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita: "2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.".

Considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata.

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che *"Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."*

Considerato pertanto che gli enti locali trentini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale, adottando, a partire dall'anno 2020, una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite in ultimo dall'allegato A al decreto ministeriale 12 ottobre 2021.

Richiamata la delibera giuntale n. 45 di data 4 maggio 2021, con la quale si è stabilito:

- 1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.*
- 2. Di prendere atto che l'ente allegherà al rendiconto 2020 la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale dd. 10 novembre 2020 concernente "Modalità semplificate di redazione della contabilità economico – patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico – patrimoniale".*
- 3. Di prendere atto che la presente delibera rappresenta anche la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.*

Accertato pertanto che il rendiconto 2022 comprende il Conto del Bilancio e la situazione patrimoniale semplificata di cui al D.M. 12 ottobre 2021.

Considerato che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 04 di data 16.03.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022 – 2024 redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- nel corso dell'esercizio, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., si è provveduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio;
- nel corso dell'esercizio, mediante la variazione di assestamento generale approvata con delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 21.07.2022, si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;
- con delibera della Giunta comunale n. 34 di data 29.03.2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2022;
- il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 15 di data 30.05.2022.

Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 03 di data 02.02.2023 del Responsabile del medesimo Servizio.

Vista la determinazione n. 07 di data 21.02.2023 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile del conto della gestione dell'economia per l'anno 2022.

Viste le determinazioni n. 08 di data 28.02.2023 e n. 09 di data 28.02.2023 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si sono approvati e parificati i conti della gestione degli agenti contabili per l'anno 2022.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 28 marzo 2023, con cui è stato operato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2022.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 5 maggio 2023 con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto per l'esercizio 2022, redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm, ed i relativi allegati.

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità vigente, con deposito avvenuto in data 10.05.2023.

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 210, comma 1 lettera d) della L.R. n. 2/2018 e ai sensi dell'art 239, comma 1 lettera d) del D.lgs. 267/2000, acquisito sub prot. 4089 dd. 10.05.2023 (allegato E).

Visto il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 (allegato A), predisposto sulla base dei modelli previsti dall'allegato 10 al D.lgs. 118/2011 e s.m.

Dato atto che il rendiconto è inoltre corredata dai seguenti ulteriori allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228 comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015;
- eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: "*Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- art. 231: "*La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*"

Vista la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l'approvazione.

Evidenziati nell'apposito allegato i residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 (Allegato C).

Vista la situazione patrimoniale semplificata al 31.12.2022, redatta secondo le indicazioni del D.M. 12 ottobre 2021, e la relativa relazione illustrativa (allegato E).

Considerato che, ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000 e s.m., il rendiconto è deliberato dall'Organo consiliare dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, commi 5, 6 e 7, e 227 del D.lgs. n. 267/2000.

Vista la proposta di provvedimento in atti.

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

- la L.P. 9.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 di data 5 febbraio 2019.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022 del Comune di San Michele all'Adige, composto dal conto del bilancio redatto secondo gli schemi armonizzati previsti dal D.lgs. 118/2011 e dagli allegati previsti dall'art. 227 c. 5 del D. Lgs. 267/2000 (allegato A).
2. DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione risultano allegati i seguenti documenti:
 - la relazione dell'organo esecutivo (allegato B);
 - l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (allegato C);
 - la situazione patrimoniale semplificata al 31.12.2022, redatta secondo le indicazioni del D.M. 12 ottobre 2021, e la relativa relazione illustrativa (allegato D);
 - la relazione dell'organo di revisione di cui all'art. 210, comma 1 lettera d) della L.R. n. 2/2018 e all'art 239, comma 1 lettera d) del D.lgs. 267/2000 (allegato E).
3. DI ACCERTARE, che il Conto del bilancio 2022 si concretizza nelle seguenti risultanze:

Risultanze	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1^ gennaio	--	--	1.187.230,12
Riscossioni in conto	967.817,15	3.784.258,49	4.752.075,64
Pagamenti in conto	720.507,28	3.736.309,94	4.456.817,22
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.482.488,54
Residui attivi da gestione	2.403.325,84	847.476,60	3.250.802,44
Residui passivi da gestione	37.764,41	1.320.951,47	1.358.715,88
FPV di parte corrente spesa			95.855,58
FPV di parte capitale spesa			1.441.795,88
Avanzo di amministrazione (A)			1.836.923,64

e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2022 è così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022		12.407,97
Fondo contenzioso		150.000,00
Altri accantonamenti		220.000,00
Totale parte accantonata (B)		382.407,97
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		62.061,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		62.061,25
Parte destinata agli investimenti		
Parte destinata gli investimenti		380.201,53
Totale parte destinata agli investimenti (D)		380.201,53
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.012.252,89

- DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio non riconoscibili.
- DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, definitiva con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018, risulta non deficitario.
- DI APPROVARE le risultanze della Situazione Patrimoniale Semplificata patrimoniale al 31 dicembre 2022, di seguito esposte:

Situazione Patrimoniale Semplificata al 31 dicembre 2022:		
ATTIVO		
Crediti Vs Partecipanti (A)		0,00
Immobilizzazioni immateriali		53.065,12
Immobilizzazioni materiali		29.304.105,80
Immobilizzazioni finanziarie		4.282.507,22
Totale Immobilizzazioni (B)		33.639.678,14
Rimanenze		0,00
Crediti		3.174.551,53
Altre attività finanziarie		0,00
Disponibilità liquide		1.482.488,54
Totale attivo circolante (C)		4.176.055,39
Ratei e risconti (D)		0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		38.296.718,21

PASSIVO	
Patrimonio Netto	
Fondo di dotazione	7.598.674,21
Riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	26.667.775,21
Risultato economico dell'esercizio	634.003,12
Risultati economici di esercizi precedenti	756.281,28
Totale Patrimonio Netto (A)	35.656.733,82
Altri fondi	150.000,00
Totale Fondi Rischi ed Oneri (B)	150.000,00
Totale T.F.R. (C)	220.000,00
Debiti da finanziamento	913.015,42
Debiti verso fornitori	1.191.970,40
Debiti per trasferimenti e contributi	25.273,12
Altri debiti	139.725,45
Totale debiti (D)	2.269.984,39
Ratei e risconti (E)	0,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	38.296.718,21
Totale conti d'ordine	0,00

7. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione Consiglio comunale nr. 12 dd. 30.05.2023.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Rosanna Faustini
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **31.05.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.